

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

A.I.C.E. Umbria ONLUS – Associazione Italiana Contro l'Epilessia

Denominazione

Articolo 1 – E' costituita una Associazione di volontariato (L. 266/91) denominata A.I.C.E. Umbria ONLUS (Associazione Italiana Contro l'Epilessia). L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro anche indiretto e l'attività è esclusivamente svolta per fini di solidarietà. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2200, salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci con la stessa maggioranza prevista dall'art. 32.

Sede

Articolo 2 – L'Associazione ha sede legale in Terni, attualmente presso la sede del Centro Sociale Guglielmi in vico della fontanella n. 29 e può svolgere la propria attività nell'ambito della Regione Umbria.

Scopi

Articolo 3 – L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha finalità di solidarietà sociale.

Scopi dell'Associazione sono la tutela delle persone affette da epilessia e la promozione di ogni iniziativa volta a favorire la prevenzione e cura della malattia, allo sviluppo di una cultura priva di pregiudizi sociali e alla rimozione di disposti discriminatori.

Per perseguire tali scopi l'Associazione si prefigge di:

- a) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici, anche promuovendo, in ambito locale, congressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sugli aspetti sociali e scientifici dell'epilessia, anche patrocinando studi e ricerche;
- b) promuovere, coordinare, indirizzare ogni iniziativa posta in essere da Enti e organizzazioni private e pubbliche dirette all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, all'integrazione sociale e alla tutela giuridica dei soggetti con epilessia;
- c) avviare e mantenere rapporti con i competenti organi regionali per ottenere leggi, regolamenti e provvedimenti a favore delle persone con epilessia;
- d) promuovere la costituzione di sezioni provinciali e/o comunali nel proprio territorio di competenza, dove non esistenti;
- e) partecipare, ove richiesto e/o concordato, alla definizione e attuazione dei programmi in campo promossi dalle sezioni territoriali ed a quelli, inerenti l'epilessia, di Enti privati pubblici o di diritto pubblico;
- f) promuovere tutte le iniziative per l'orientamento, la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei soggetti con epilessia ai fini dell'inserimento lavorativo, stipulando apposite convenzioni con enti e aziende pubblici e privati, con laboratori protetti e con cooperative, e comunque ogni altra iniziativa ed attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- g) organizzare e promuovere anche in collaborazione con le associazioni regionali conferenze e corsi d'informazione, formazione e

aggiornamento per operatori, pubblici e privati, in particolare del mondo della scuola in ogni suo ordine e grado, a contatto con le persone affette da epilessia, loro famiglie e persone degli ambiti da essi frequentati, al fine di migliorare l'integrazione sociale tramite una razionale conoscenza delle specificità connesse al vivere, direttamente o indirettamente, questa patologia;

h) stipulare convenzioni o svolgere in regime di accreditamento attività aventi finalità sociali con Enti Pubblici e privati, nonché instaurare rapporti di collaborazione e collegamento con associazioni e aggregazioni anche al di fuori del territorio regionale sempre nel rispetto della propria apolicità;

i) organizzare e gestire centri vacanze, gruppi famiglia e laboratori formativi, ed altre attività rivolte alla socializzazione tra le persone affette da epilessia ed integrazione con normodotati;

j) predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento d'attività e servizi compatibili con gli scopi sociali.

k) fornire ogni tipo di servizio e/o attività necessario al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

L'Associazione assicura i Soci che prestano la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita, contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sezioni territoriali

Articolo 4 – L'Associazione potrà costituire nel proprio ambito territoriale una o più sezioni dotate di autonomia sul piano organizzativo e gestionale.

Ogni sezione nomina un Consiglio Direttivo ed un Presidente, che rappresenta la sezione di fronte ai terzi e che risponde alle obbligazioni contratte.

La nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente è ratificata dall'Assemblea dei Soci della Sezione.

La gestione della sezione è effettuata sulla base di un bilancio di previsione approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione.

Soci, benemeriti, sostenitori e juniores

Articolo 5 – L'attività del Socio a favore dell'Associazione e/o degli associati è volontaria e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Socio che presta opera a favore dell'Associazione e/o degli associati possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Articolo 6 – L'Associazione si compone di soci fondatori, soci ordinari, sostenitori, benemeriti e juniores. Quando non specificamente indicato, per

Socio, si intenderà quello “ordinario”.

Articolo 7 – Sono Soci:

a) FONDATORI coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono formalmente intervenuti all'atto costitutivo.

Hanno diritto di voto in quanto tali, ma, solo se ammessi quali Soci Ordinari in conformità alle norme del presente statuto;

b) ORDINARI le persone la cui domanda verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

I Soci devono impegnarsi a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 8 (Benemeriti) – Su indicazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà nominare benemeriti, unicamente persone fisiche, fra coloro che abbiano svolto attività di particolare rilevanza a favore dell'Associazione. I benemeriti, non hanno diritto di voto né obbligo di partecipazione alle attività sociali.

I benemeriti hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulle attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

Articolo 9 (Sostenitori) – Sono sostenitori gli enti, gli istituti, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono a sostenere le attività dell'Associazione e che condividono le attività dell'Associazione stessa. I sostenitori, non hanno diritto di voto né obbligo di partecipazione alle attività

sociali.

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulle attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

Articolo 10 (Juniores) – E' il socio minorenni, in questi casi la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Determinazione della quota associativa

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo delibera di anno in anno, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto consuntivo, l'ammontare della quota associativa, rispettivamente dovuta dai Soci.

Criteri di ammissione

Articolo 12 – Coloro che intendono essere iscritti tra i Soci dell'Associazione dovranno farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo. Essi devono impegnarsi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione.

La richiesta di adesione, dopo la verifica di corrispondenza alle norme del presente statuto, dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione si intende rinnovata tacitamente ogni anno, salvo quanto disposto nel successivo art. 13.

Diritti e doveri degli Associati

Articolo 13 – I Soci hanno diritto di partecipare alle attività e alle strutture dell'Associazione, d'informazione e di controllo, come stabilito dalle Leggi e

dal presente Statuto. Ogni socio maggiore d'età, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, volontario e non può avere carattere temporaneo, impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il Socio ordinario e juniores è tenuto al pagamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Esclusione

Articolo 14 – La qualità di Socio si perde:

- a) per volontà espressa con comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, in caso di opposizione formale tale esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea;
- b) per morosità: le quote associative devono essere versate entro il 30 settembre di ciascun anno, il mancato versamento della quota sociale entro la data stabilita, produrrà la messa in mora del socio, previa comunicazione allo stesso per morosità, con invito a versare la quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno in corso, il mancato versamento comporterà la perdita della qualità di Socio;
- c) per radiazione: la radiazione si applica al Socio che abbia violato il presente statuto o le deliberazioni degli Organi Sociali legalmente prese, o abbia agito contro gli interessi del buon nome

dell'Associazione, o abbia portato grave nocumento alla medesima, agli Organi Sociali o ai singoli Soci, o siano venute meno le condizioni di ammissione di cui all'art. 12, notificando la decisione presso la residenza conosciuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea. Il Socio può ricorrere entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previste all'art. 31 dello statuto.

I soci receduti, radiati, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale.

Organi Sociali

Articolo 15 – Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono totalmente gratuite, potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti preventivamente.

Articolo 16 (Assemblea dei Soci) – E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Si riunisce in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo e ogni volta che il Consiglio ritenga necessario od

opportuno convocarla, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea elegge:

a) i membri del Consiglio Direttivo determinandone la composizione e il numero;

b) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il suo Presidente.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, deve essere comunicato dal Presidente a tutti i Soci con comunicazione scritta e con manifesti affissi all'interno della Sede dell'Associazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dal Vice Presidente, con precedenza per il più anziano per associazione o, in caso di parità per quello anagraficamente più anziano; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. In ogni caso il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, che può essere anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 17 (Deliberazioni dell'Assemblea) – L'Assemblea si considera a tutti gli effetti regolarmente insediata ove siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei convenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la

loro responsabilità gli interessati non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito libro (libro verbali Assemblee) a cura del Segretario e sono sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 18 (Composizione dell'Assemblea) – Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci risultanti dal libro Soci aggiornato al 30° giorno precedente l'Assemblea. Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta.

Articolo 19 (Consiglio Direttivo) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre, cinque o sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci, scelti tra i Soci dell'Associazione, e dura in carica tre anni. Il numero dei componenti del Consiglio viene determinato dall'Assemblea prima della elezione dello stesso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Presidente uscente con parere consultivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 (Convocazione del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne avverte la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno ogni quadrimestre. In ogni caso si riunirà entro il 31 marzo, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

La convocazione avviene con mezzi concordati e a data certa, diretta ad ogni

singolo componente e ai membri del Consiglio dei Revisori. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione, deve essere inviato con almeno quindici giorni di preavviso o con un preavviso di almeno cinque giorni in caso di provata urgenza.

La prima convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente uscente o dimissionario, e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente uscente rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 21 (Deliberazioni del Consiglio Direttivo) – Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (cinquanta per cento più uno).

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, il Presidente chiamerà un Consigliere a fungere da Segretario.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo non sia presente a tre sedute nell'arco di un anno solare, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione delle assenze e delibera in merito del Consiglio Direttivo successivamente approvata dall'Assemblea.

Il Consigliere decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo non eletto, oppure in assenza, da un altro consigliere, nominato dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione della stessa.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte in apposito libro (libro verbali Consiglio) a cura del Segretario e saranno sottoscritte dal Segretario stesso e dal Presidente.

Articolo 22 (Funzioni del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio direttivo:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente e su proposta dello stesso, scelti tra i componenti del Consiglio, potrà eleggere uno o più vice presidenti nel numero di uno ogni cento Soci con un massimo di tre vice presidenti, con funzioni e deleghe specifiche. A ciascuno di loro per le aree di competenza, spetta l'ordinaria amministrazione. I poteri di straordinaria amministrazione spettano al Presidente;
- b) redige e approva i regolamenti sia per l'attuazione del presente statuto, sia per qualsiasi altra esigenza dell'Associazione;
- c) determina l'attuazione dell'attività in conformità con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci sulla base di un programma pluriennale, articolare in modo tale che sia possibile fissarne le progressive linee di sviluppo nell'ambito dell'arco di tempo desiderato;
- d) determina, su proposta del Presidente, l'attività annuale, verificandone la corrispondenza con il programma pluriennale e con le disponibilità di bilancio, nonché le collaborazioni e i programmi specifici;
- e) predispone annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera sui provvedimenti previsti dall'art. 11, 12 e 13 del presente statuto.

Articolo 23 (Presidente) – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, con mandato di uguale durata ed è rieleggibile. Il Presidente

convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio sia come attore che come convenuto.

Il Presidente può inoltre nominare e revocare i Procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente con maggiore anzianità anagrafica, fatta eccezione ai compiti attribuiti ad altri Vice Presidenti e/o a Consiglieri.

Articolo 24 (Vice Presidenti) – I Vice Presidenti saranno investiti di specifiche funzioni ad esclusione di quella di Tesoriere.

Articolo 25 (Tesoriere) – Il Consiglio nomina un proprio membro Tesoriere, a questi è affidato il compito di predisporre a tutti gli atti relativi alla gestione patrimoniale dell'Associazione, la predisposizione e presentazione dei bilanci, che devono comunque essere messi a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della loro approvazione.

La mancata approvazione dei bilanci da parte del Consiglio o dell'Assemblea comporta la necessaria verifica da parte di quest'ultima.

E' compito del Tesoriere curare l'inventario dell'Associazione.

Articolo 26 (Collegio dei Revisori dei Conti) – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, anche al di fuori dei Soci. La stessa Assemblea provvede a nominare il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Oltre alla nomina dei componenti effettivi, l'Assemblea provvederà a nominare due membri supplenti, che sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Il Collegio dei Revisori ha il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- b) di accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- c) presentare una relazione sul rendiconto consuntivo;
- d) di fornire ogni notizia necessaria in termini di legge e di statuto ai fini della gestione amministrativa, fiscale, giuridica e dei controlli tecnico-amministrativi sulle attività dell'Associazione.

Rendiconto e risorse economiche

Articolo 27 (Patrimonio) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili dell'A.I.C.E. che sono gestiti direttamente, al momento della costituzione, o altri che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; con l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Entro il termine di predisposizione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo, il Tesoriere deve curare l'inventario generale dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Articolo 28 (Risorse economiche) – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- contributi annuali e straordinari degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi degli organismi internazionali;
- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali.

Il fondo comune, è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 29 (Rendiconto annuale) – L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti per attività convenzionate. Tale bilancio sarà depositato nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione per l'approvazione dei Revisori dei Conti. I soci riuniti in Assemblea Ordinaria approvano il bilancio o rendiconto economico e finanziario consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede sociale e proposto all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione, anche con modifiche ed integrazioni, nei 15 giorni successivi.

Disposizioni finali

Articolo 30 – La carica di Presidente e di Vice Presidente, non può essere ricoperta da soci svolgenti attività professionale in campo epilettologico. Il Consiglio potrà prevedere apposite tutele per le responsabilità che fanno capo dal Presidente, ai Vice Presidenti ed altre cariche sociali.

Articolo 31 (Modifiche statutarie) – Il presente statuto non può essere modificato, se non dall'Assemblea dei Soci e con il voto favorevole di tre quarti dei Soci regolarmente iscritti nel libro Soci.

Articolo 32 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali) - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e

trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Articolo 33 (Clausola compromissoria) – Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, e tra questi e l'Associazione relativamente all'interpretazione dello statuto ovvero della sua attuazione, sarà devoluta ad un arbitro scelto tra persone di provata esperienza in ambito associazionistico e nominato di comune accordo delle parti in lite. In mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato dal Prefetto competente per la sede dell'Associazione o dalla costituenda Authority.

L'arbitro dovrà prestare la propria opera gratuitamente, salvo un rimborso delle spese entro i limiti preventivamente stabiliti.

Articolo 34 (Scioglimento) – L'Associazione potrà essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, in base alle norme stabilite dagli articoli 20 e 21 del Codice Civile.

Il patrimonio sarà devoluto ad un'organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, secondo la L. 266/91, salvo diversa destinazione imposta per legge, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DCPM n. 239 del 21/03/2001. La deliberazione di scioglimento dovrà essere presa con la maggioranza prevista dall'art. 30 del presente statuto.

Articolo 35 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, e le norme vigenti in materia di

volontariato.